

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2559

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

STROILI, STICOTTI, ASQUINI, BALLAMAN, CARTELLI

Proroga delle disposizioni legislative riguardanti la ricostruzione di opere pubbliche nei territori del Friuli colpiti dal terremoto del 1976

Presentata il 18 maggio 1995

ONOREVOLI COLLEGHI! — La pratica del riordino fondiario in ambiti urbani disastriati per l'effetto del terremoto del 1976, si è rilevata in molti comuni friuliani un mezzo efficace per permettere più soddisfacenti interventi di ricostruzione, specialmente per le unità mobiliari minime, situate nelle parti più centrali ed antiche del Paese.

Attualmente il processo di ricostruzione può ritenersi pressoché concluso e può considerarsi arrivato il momento di riprendere in considerazione, in maniera esaustiva, le questioni legate alle modificazioni operate sull'assetto delle proprietà immobiliari, che erano state superate nell'attenzione collettiva dai problemi della materiale riedificazione delle case.

Sostanzialmente ora si tratta di dare una forma giuridicamente compiuta alle modificazioni immobiliari operate in virtù dell'applicazione dei piani di ricostruzione, alla luce della realtà urbana che nel frattempo ha preso forma e si è consolidata.

Gran parte degli adempimenti necessari per giungere alla conclusione delle procedure intraprese sono normati dalla legge 23 gennaio 1992, n. 34, che ha prorogato alla data del 31 dicembre 1993 le disposizioni degli articoli 15 e 19 della legge 1° dicembre 1986, n. 879. Tutta la materia del riordino immobiliare gode, tra l'altro, della completa gratuità, sulla base delle esenzioni previste dall'articolo 32 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 maggio 1976, n. 336.

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Questa proposta di legge si rende necessaria al fine di prorogare le disposizioni di cui alla citata legge n. 34 del 1992 al 31 dicembre 1997, affinché tutti gli atti riguardanti il trasferimento di diritti reali sulla proprietà, la traslazione di ipoteche, la istituzione o la conferma di servitù prediali, nonché la discrezione particolareggiata delle nuove unità immobiliari, e simili, siano redatti secondo le forme richieste e accettate ufficialmente per tale tipo di operazioni, sia sotto il profilo giuridico che sotto quello fiscale.

Inoltre, è prevedibile che, tra i soggetti interessati ad operazioni di riordino immobiliare, figurino anche l'amministrazione comunale, in quanto ente tutore degli spazi pubblici eventualmente toccati dalle modifiche fondiari: in questi casi si prevede che dove le operazioni di approvazione del piano di ricomposizione parcel-lare non siano state concluse entro il 31 dicembre 1993, i termini stabiliti per il compimento delle stesse procedure siano prorogati, anche in sanatoria, fino al 31 dicembre 1997.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 8 agosto 1977, n. 546, come sostituito dall'articolo 15 della legge 11 novembre 1982, n. 828, ulteriormente modificato ed integrato dagli articoli 15 e 19 della legge 1° dicembre 1986, n. 879, e da ultimo prorogato dall'articolo 1 della legge 23 gennaio 1992, n. 34, sono ulteriormente prorogate al 31 dicembre 1997.

2. I termini stabiliti per il compimento delle procedure sono prorogati, in via di sanatoria, al 31 dicembre 1997 per le amministrazioni comunali che abbiano adottato il piano di ricomposizione parcellare ai sensi delle disposizioni di cui al comma 1 senza concludere le operazioni di approvazione dello stesso entro il 31 dicembre 1993.

